

SILVIA FAZZO

UN CASO DI CITTADINANZA PRIVILEGIATA
IN EPOCA ROMANA IMPERIALE: ALESSANDRO DI AFRODISIA

1. *Premessa*

In questa esposizione, comincerò dai rudimenti, certo in parte fin troppo noti agli specialisti di storia romana, e di storia del diritto.¹ Qui, infatti, non si tratta di proporre qualche originale contributo allo studio della cittadinanza romana, o di qualche suo aspetto; si tratta invece, innanzitutto, di inquadrare nel suo contesto problematico un caso di studio emerso all'inizio del nuovo millennio (Chaniotis 2004): la cittadinanza romana di Alessandro di Afrodizia. In questa occasione, vorrei anche sottoporre alla discussione ed esplicitare una mia precisa proposta di lettura delle relazioni con Roma del filosofo aristotelico Alessandro di Afrodizia: tali relazioni infatti, pur già note da un indizio interno all'opera dell'autore (cfr. *Alex. De fato*, 164, 3-165, 13 Bruns, cfr. qui *infra*) emergono comprovate e rinforzate dai dati archeologici, ma sono sfuggite finora alle ricostruzioni di insieme.

¹ Queste ricerche, come apparirà, hanno natura interdisciplinare. Devono moltissimo alla consulenza e all'incoraggiamento di Valerio Marotta e di Joyce Reynolds, di entrambi i quali riporterò alcune osservazioni. Sono grata a Elvira Migliario e Anselmo Baroni per i loro suggerimenti, molto provvidi e generosi nei confronti di chi, pur non specialista, si addentra in una materia importante e molto tecnica. Un grazie sentito a Maurizio Giangliulo per l'incoraggiamento; a Paolo Canali, ofm, per la conversazione sul caso di Paolo di Tarso, a Vera Fazzo e a Vittorio Bonzi per le loro osservazioni di lettura; e principalmente a Fulvia de Luise, non solo per l'invito a contribuire, ma anche per la discussione delle diverse fasi di elaborazione di questo scritto, dei cui difetti resto indubbiamente la sola responsabile.

D'altronde, nelle ricerche sulla storia dell'aristotelismo greco in età romana, i dati fattuali sono davvero rari; le datazioni sono spesso congetturali, riducendosi a un incrocio fra possibili termini *post quem* e *ante quem*.

La cittadinanza romana di Alessandro di Afrodisia, massimo esponente della scuola in esame, è uno dei pochissimi dati fattuali di cui disponiamo nell'intero ambito di studi. In virtù del sistema dei *tria nomina*, che la cittadinanza conferiva, e che l'epigrafe di Karakasu restituisce (Chaniotis 2004, cfr. qui *infra*), si è in condizione di datare l'acquisizione della cittadinanza stessa nella genealogia familiare, risalendo di un paio di generazioni nella ascendenza patrilineare.

2. *Esclusività e identità nello statuto di civis romanus fra i sudditi delle province*

La cittadinanza romana non era questione di *ius soli*. Anche nelle province, come a Roma, cittadini romani o si nasceva, o si diventava, e chi nasceva cittadino poteva esser figlio di un *peregrinus* poi diventato cittadino per qualche determinato motivo. Anche molti greci poterono diventare cittadini romani, scegliendo di abbandonare la propria cittadinanza originaria.²

Lo confermano i reperti archeologici di età romana imperiale da cui emergono numerosi casi di sudditi di lingua greca che furono elevati a una tale dignità. Alla cittadinanza romana, in effetti, i sudditi greci avevano spesso un accesso privilegiato.³

² In linea di massima, divenendo cittadini, i singoli sudditi lasciavano la loro originaria iscrizione ai diversi *municipia*, nei quali si strutturava l'amministrazione romana soprattutto nei territori occidentali. Analoga rinuncia poteva avvenire nei territori orientali, ove anche in età romana le *poleis* restavano indipendenti dal punto di vista amministrativo, e in ciascuna di esse i cittadini avevano diritti maggiori e diversi da quelli dei non cittadini.

³ Lo si vede dalla normativa vigente in Egitto, che pur precludendo l'estensione della cittadinanza ai sudditi di quella provincia imperiale, faceva eccezione per i greci residenti in Egitto.

Nondimeno, fino alla *Constitutio Antoniniana* (editto di Caracalla), che nel 212 dichiarò cittadini tutti i sudditi liberi dell'impero, la cittadinanza rimase un privilegio di pochi.

Su questo la storiografia del secolo passato non sempre ha insistito; una classica monografia di riferimento (A.N. Sherwin-White, *The Roman Citizen* 1973²) paragona la cittadinanza romana a una sorta di marea, che avanza progressivamente fino all'epoca della *Constitutio Antoniniana*.

Ma questa immagine ha dei limiti, come Valerio Marotta sottolinea, anche perché paragona l'estensione della cittadinanza a un fenomeno naturale e quasi ineluttabile. L'immagine della *flood tide* inoltre può far pensare che alla vigilia di questo editto già buona parte dei sudditi dell'impero fossero cittadini, o in condizione di poterlo divenire, e che l'editto del 212 giungesse a perfezionare un processo già largamente in atto. Questa appare in effetti una convinzione, talora irriflessa, ma nondimeno relativamente diffusa nella storiografia.

L'esame dei singoli casi, che è alla base della monografia di Marotta, mostra che fino al 212, quando divenne universale *ope legis* (seppur sempre confinata ai sudditi liberi dell'impero) la cittadinanza romana costituì un privilegio distintivo. Lo dimostrano anche gli esempi che menzionerò, traendone alcuni fra i moltissimi che si potrebbero addurre, significativi per la storia culturale dei primi due secoli dell'impero. Non è nemmeno possibile sostenere che vi fu un cambiamento di tendenza, una svolta per esempio, fra il primo e il secondo secolo. Anzi, ancora sul volgere del terzo secolo, negli anni in cui Caracalla era coregente del padre Settimio Severo, la cittadinanza rende insigni alcuni rispetto ad altri fra i sudditi dell'impero. Il caso di studio che porrò al centro sarà appunto di quell'epoca. Avremo modo a più riprese di insistere sul carattere distintivo dello statuto dei *cives*.

Il convegno organizzato da Fulvia de Luise ne dà occasione. Centrato, per dirlo in una parola, sull'esclusività della cittadinanza nel mondo antico, il tema del convegno porta a guardare

al rovescio della medaglia: la cittadinanza, conferendo determinati privilegi e, come si dice in diritto romano, ‘guarentigie’, ancora in età imperiale di fatto discrimina chi ne è escluso. L’esclusione stessa poi in negativo contribuisce a configurare il profilo positivo della comunità dei cittadini,⁴ e delle singole individualità che la compongono, cui conferisce identità pubblica, quasi ponendo in secondo ordine gli altri tratti distintivi individuali. In effetti, quanto maggiore è l’esclusione, tanto più marcata è la differenza di condizione fra sudditi e cittadini, e tanto più forte è la componente identitaria del senso di appartenenza di questi ultimi alla *civitas romana* come corpo civico unitario seppur distribuito sull’intera *oikoumene* romanizzata. Questo senso di identità non è meno forte, anzi risulta accentuato nei sudditi che sono divenuti cittadini, in quelli che vivono fra esclusi, e ne erano essi stessi esclusi, ma sono poi stati inclusi nella cittadinanza romana.

Proprio per il carattere esclusivo della cittadinanza nelle province romane, la sua estensione a tutti i sudditi liberi dell’impero, che pure non svuota di significato la cittadinanza in sé, indebolisce in un certo senso il suo valore identitario per l’individuo. Ma almeno fino al 212, *civis romanus sum* è il primo modo per declinare le proprie generalità, e per chiedere il rispetto di quelli che noi considereremmo i diritti fondamentali della persona, in secoli nei quali tali diritti costituiscono un privilegio.

Al riguardo, lavorare per casi di studio è una necessità inevitabile, e prassi consolidata degli studi di tutto l’ampio settore di studi relativi alla storia materiale e istituzionale delle province romane in età imperiale. Già dettava questo precetto il quinto volume della *Römische Geschichte* di Theodor Mommsen (1885), dedicato appunto alle province, che faceva il punto su base strettamente documentaria in un settore fino ad allora pre-

⁴ Come scrive Fulvia de Luise nell’*Introduzione* a questo volume (cfr. *supra*) «la condivisione di un determinato sistema della legalità ... produce negli individui un effetto identitario».

valentemente trascurato. Invero, buona parte della difficoltà deriva dalla natura dei documenti disponibili, che non costituiscono di per sé un tutto organico.⁵ Ciò vale anche e a maggior ragione per la cittadinanza romana fra i sudditi delle province: per apprezzarne e soppesarne il rilievo sarebbe utile conoscere meglio lo *status* di coloro che cittadini non erano. Ma questo tipo di informazione nei documenti superstiti emerge di rado, in modo accidentale e contingente, senza costituire una prospettiva privilegiata dal punto di vista delle fonti antiche. Esse, si può dire, sono quasi tutte di parte: sono prevalentemente voci di segno contrario, di cittadini romani contrari a vedere estesi i propri privilegi.

Vorrei mostrare tuttavia che talvolta, e per esempio in un caso come il nostro, i documenti della storia materiale – pur così indiretti, parziali, frammentari –, nondimeno parlano quando si seleziona una chiave di lettura, si pongono domande, si accostano ad altri documenti e possono davvero diventare eloquenti in ragione di quelle domande.

Di qui la scelta di mettere al centro il nostro caso di studio: la cittadinanza del filosofo e commentatore di Aristotele Alessandro di Afrodisia. In vista di questo, si tratterà di mobilitare dati archeologici relativamente recenti combinandoli con documenti in parte già alquanto noti, e più generali. Lo statuto di *civis romanus* di Alessandro è in effetti scoperta relativamente recente: si deve agli scavi di una *équipe* anglo-americana nell'antica Caria, ai confini della Frigia, sul corso del fiume Meandro.⁶

3. *Un reperto archeologico come caso di studio: l'epigrafe di Karakasu*

Mi riferisco ai ritrovamenti di resti della città di Afrodisia, avviati circa alla metà del secolo scorso, e alle connesse ricerche

⁵ Salmieri 2015. Devo questa utile segnalazione a Elvira Migliario.

⁶ I rapporti sono stati regolarmente pubblicati sull'«American Journal of Archaeology», cfr. n. seg.

storiche che possono interrogare quei reperti; e a uno di essi in particolare. È relativo ad Alessandro di Afrodizia, filosofo aristotelico e commentatore di Aristotele. Questi, a nome del senato e del popolo (presumibilmente, della sua città) dedica un'epigrafe al padre, *Titus Aurelius Alexander*, filosofo. Egli stesso si firma come *Titus Aurelius Alexander*, filosofo e 'diadoco in Atene'.

L'epigrafe, edita nel 2004 da Angelo Chaniotis, responsabile della pubblicazione degli esiti degli scavi presso l'«American Journal of Archeology», recita:

Ψηφισαμένης τῆς βουλῆς καὶ τοῦ δήμου Τίτος Αὐρήλιος
 Ἀλέξανδρος φιλόσοφος τῶν Ἀθήνεσιν διαδόχων Τ. Αὐρήλιον
 Ἀλέξανδρον φιλόσοφον τὸν πατέρα.⁷

Per deliberazione del senato e del popolo, Tito Aurelio Alessandro, filosofo, uno dei diadochi in Atene [ha commemorato con questa statua] il padre Tito Aurelio Alessandro, filosofo.⁸

Con virtuale sicurezza, identifichiamo l'Alessandro *diadochos* con il filosofo aristotelico Alessandro di Afrodizia, capo-scuola peripatetico insignito della cattedra imperiale aristotelica in Atene, istituita, a quanto si ritiene, da Marco Aurelio nel 176 d.C. Ciò infatti collima con quanto Alessandro scrive di sé nel passo del *De fato* già sopra citato, sul quale è utile ritornare, perché è l'unico suo testo autobiografico di Alessandro. Ivi, e più precisamente nella corso della dedica del trattato a Settimio Severo e al figlio di lui Caracalla – Alessandro dice:

⁷ Cfr. Chaniotes 2004, Text n. 4, che commenta ivi, p. 80: «The name Titus Aurelius, held both by the father and the son (l. 4 and l. 8), implies that the family was awarded Roman citizenship by the late emperor *Antoninus Pius* (*Titus Aurelius Fulvus Antoninus*), probably when he was holding the office of the governor in Asia (135-136).

⁸ L'epigrafe ha già sollevato dibattito dal 2004, quando Chaniotis la pubblicò, cfr. Sharples 2005 e Fazzo 2005, soprattutto nell'Appendice *Alessandro di Afrodizia nell'epigrafe di Karakasu e nella dedica del De fato*, pp. 283-297.

Io sono a capo della scuola filosofica di Aristotele, essendo stato proclamato professore per vostra attestazione.⁹

Il dato più pertinente che il ritrovamento archeologico abbia mostrato, e che prima non si era mai sospettato, è che Alessandro di Afrodisia, massimo commentatore e forse in parte anche artefice dell'ordinamento attuale del corpus e della *Metafisica* di Aristotele, fu cittadino romano; inoltre anche suo padre prima di lui era stato cittadino romano.

Notevole è questo: Alessandro, filosofo e διδάσκαλος in Atene, chiama se stesso Tito Aurelio Alessandro, mostrando così interamente compenetrata la sua identità personale e sociale con il suo statuto di cittadino. Questo – peraltro – si accorda benissimo con l'immagine della cittadinanza romana elogiata da Elio Aristide (*A Roma*, §§ 59-61).

Il dato è importante, e merita attenzione. Non mi pare che sia stato del tutto messo a fuoco il contributo della romanizzazione, e in specie dell'attribuzione della cittadinanza ad Alessandro e ai membri della sua famiglia. Ci si chiede quanto possa pesare la cittadinanza (*civilitas*) come causa concomitante e fattore concorrente del fenomeno alquanto unico e irripetibile che l'opera di questo cittadino romano Alessandro costituisce nella storia culturale dell'Occidente.¹⁰

Ciò che in primo luogo serve è capire meglio il contesto: qualunque considerazione, proposta o congettura a questo riguardo richiede un riferimento alla condizione e situazione generale dei cittadini romani nelle province, più precisamente nelle province orientali dell'impero. Chi era cittadino, e perché? La risposta non è semplice.

⁹ *De fato*, 164, 13-15. Notevole mi pare qui l'uso del termine astratto (τῆς φιλοσοφίας προϊστάμαι) e non di altri termini che indichino più pragmaticamente la scuola come istituzione. Quanto invece all'epigrafe, la scuola aristotelica di appartenenza non è affatto menzionata, come spesso non lo è in altre attestazioni epigrafiche, specie se di *diadochoi* aristotelici o platonici.

¹⁰ Fazzo 2017.

4. *Diventare civis romanus*

Nei resti archeologici, i cittadini romani su tutto il territorio dell'impero si riconoscono perché sono caratterizzati dai *tria nomina* – *praenomen, nomen, cognomen* – che si tramandavano ordinariamente di padre in figlio.¹¹ Questo vale sia per coloro che nascevano cittadini, sia per coloro che lo diventavano nel corso della vita.

Si nasceva cittadini da 'giuste nozze' ovvero da connubio legittimo fra padre cittadino romano e madre cittadina romana, o perlomeno latina, o di libera *civitas*: schiavi e sudditi *peregrini* non avevano invece diritto di *connubium*. La trasmissione era patrilineare. E addirittura, se il padre perdeva la cittadinanza prima della nascita del figlio, la trasmissione del diritto restava valida, benché le *iustae nuptiae* si dissolvessero: a rendere cittadino il figlio faceva fede il momento del suo concepimento. In assenza invece di 'giuste nozze' (*iustae nuptiae*), il figlio assumeva lo *status* della madre al momento della nascita: romano, o latino, servile o peregrino.

Si diventava cittadini in diversi modi. Nuovi cittadini si creavano per ufficiale e solenne manumissione di schiavi da parte dei padroni che li avevano in *patria potestas*. Lo schiavo liberato diveniva con ciò stesso cittadino, assumendo dal patrono che lo liberava *praenomen* e *nomen* – ma come *cognomen* manteneva il nome che gli era proprio prima della manumissione.

Anche i *peregrini* potevano diventare cittadini a determinate – ma alquanto selettive – condizioni, quali il poter devolvere a spese pubbliche gran parte di un ingente patrimonio, o aver pre-

¹¹ In linea di massima, eredita tutti i *tria nomina* il primogenito; solo *nomen* e *cognomen*, i figli successivi, i cui diversi *praenomina* derivano da varie ragioni, esempio dall'ordine di nascita, quali ad esempio *Quintus, Sextus*, o dal momento della giornata, quale per esempio *Lucius* per indicare la nascita con la luce del giorno. I *tria nomina* sono trasmessi per lo più anche nei casi della paternità per adozione, casi nei quali l'antico nome del figlio adottivo può restare in forma aggettivale come quarto nome.

stato anni di servizio in uffici duri, ardui pericolosi, come quello dei vigili del fuoco. Nelle province occidentali le *élites* dirigenti erano insignite della cittadinanza romana, che poi trasmettevano alle generazioni successive, sempre limitatamente alla successione patrilineare.

In tutto l'impero, comunque, il fenomeno più consistente e importante, oltre alla manumissione, era la concessione che derivava dal reclutamento nell'esercito. Infatti in determinate unità ausiliarie, nella flotta e nella cavalleria scelta, potevano prestare servizio anche sudditi delle province (cui il ruolo di legionari era ordinariamente precluso). Essi poi dopo non meno di venticinque anni di leva, acquisivano la cittadinanza. In altri casi, a determinate condizioni, il reclutamento avveniva prima dell'immissione nei ranghi dell'esercito. Ciò poteva avvenire in diversi modi e forme, ma in ogni caso non aveva nulla di automatico: l'eleggibilità dei singoli era passata al vaglio dalle autorità competenti (specie ove vigessero restrizioni, come in Egitto, dove solo i greci, non gli egizi, potevano essere reclutati e divenire cittadini, in virtù di un apposito editto imperiale che esplicitamente lo vietava). A partire dal 144 d.C. i militari divenuti cittadini non poterono più trasmettere la cittadinanza ai figli, che in tal modo dovevano prestare servizio come i padri per poter godere degli stessi privilegi.

È utile considerare con attenzione il subentro di una misura più restrittiva in una normativa come quella relativa al reclutamento dell'esercito, donde probabilmente derivava il maggior numero di nuovi cittadini; ne risulta infatti che non sempre nel II secolo ci fu una progressiva estensione della cittadinanza: l'immagine della marea dilagante, per quanto suggestiva, non sembra tener conto degli ostacoli che a questa diffusione si frapponevano ancora alla vigilia dell'editto di Caracalla; a; l'editto non fu solo l'approdo di un movimento progressivo, bensì impose una discontinuità, che fu al tempo stesso anche una semplificazione rispetto alla complessità delle procedure fi-

no ad allora vigenti e continuamente rivedute e precisate secondo i diversi contesti.

Quanto al nostro caso di studio, il provvedimento del 144 risulta interessante per contrasto: Alessandro era cittadino figlio di cittadino, la cittadinanza romana si trasmetteva in famiglia di padre in figlio, dalla prima metà del II secolo d.C.

Siffatte concessioni, dette anche dette *viritiane*, erano *ad personam*, ed erano elargite dal *princeps*, o direttamente, o tramite alti funzionari che sollecitavano, o il *princeps*, o il *consilium principis*. Dal *princeps* stesso derivavano al nuovo cittadino – e ai suoi discendenti per via diretta patrilineare – *praenomen e nomen*.

Concessioni di questo tipo, la cui documentazione è sovente accidentale, emergono come casi isolati. Comportavano indubbiamente privilegi speciali, che erano conferiti in ragione di qualche forma di collaborazione con l'autorità romana.

In molti contesti, i sudditi dell'impero percepivano l'autorità romana come dispotica. Caso estremo è quello del vescovo Ippolito, che all'inizio del III secolo identifica l'impero romano con la 'bestia' dell'Apocalisse. Ma già in Tacito, le considerazioni di Ippolito si trovano in parte anticipate.¹² Più rassegnato, Plutarco ebbe un ruolo non indifferente: la fortuna di pubblico delle sue *Vite parallele* diffuse la convinzione che la cultura latina e quella greca fossero animate da una fondamentale continuità di valori.

Per contro, l'elogio più entusiasta è probabilmente quello di Elio Aristide, che si focalizza precisamente sulla diffusione della cittadinanza nei confini dell'impero:

Né il mare, né le enormi distanze di terre impediscono di essere cittadini romani, né, a questo riguardo, c'è più differenza fra l'Asia e l'Europa, ma tutte le opportunità sono a disposizione di tutti: nessuno che sia degno di posti di comando o di fiducia è infatti considerato uno straniero, ma si è costituita un'unica democrazia universale, sotto

¹² Cfr. Ippolito, *L'Anticristo*, 49, 2 e Tacito, *Agricola*, 32, 1 con Marotta 2009, 68.

un unico uomo, il miglior capo e ordinatore, e tutti si riuniscono come in un foro comune, ciascuno per ricevere ciò che a lui si conviene.¹³

In generale, le fonti concordi dimostrano che l'ottenimento della cittadinanza era della massima importanza, ma che non era facile, per i sudditi dell'Impero, conseguirla. Questo valeva anche per chi risiedeva a Roma.

Nel I sec. a. C. un caso fra i più noti è quello del poeta greco Archia, la cui causa fu patrocinata da Cicerone: dopo anni di residenza, Archia fu accusato di avere usurpato la cittadinanza romana, in quanto il suo nome non compariva nei registri del *municipium* dal quale proveniva.

Più tardi, la difficoltà di aver conferita e riconosciuta la cittadinanza non venne meno, come talora sembra ritenersi: essa risulta ben presente anche alla fine del principato adottivo. I documenti del 168-169 e del 177 editi in parte, e tradotti da Elvira Migliario, mostrano chiaramente quale complessità burocratica e collegialità di decisione comportasse la concessione della cittadinanza *ad personam*.¹⁴

¹³ Elio Aristide, *A Roma*, trad. it. in Fontanella 2007. Cfr. Marotta 2009, 57, 187 n. 342, che compara i contenuti di questo testo con Filone d'Alessandria *Ambasceria a Gaio* § 143; scrive infatti Marotta: «Roma si è costantemente impegnata a diffondere nell'Occidente ancora 'barbaro' le conseguenze civilizzatrici del suo incontro con la Grecia. Filone d'Alessandria aveva percepito le dimensioni e la tensione di questa forza, scrivendo una frase che, alla luce di quanto finora s'è detto, mi sembra descriva puntualmente le vere attitudini del dominio imperiale dei Romani: «Augusto ha ellenizzato gran parte dei barbari d'Occidente» (Filone d'Alessandria, *Ambasceria a Gaio* 147)».

¹⁴ Cfr. Migliario 1999. Si tratta di Giuliano, un singolo primato della tribù berbera degli *Zegrenses* e dei membri della sua famiglia, figli e figlie elencati in ordine di età, dagli otto ai due anni.

5. *Cultura greca e civilitas romana sotto il principato*

L'intensificarsi delle relazioni fra le autorità imperiali e le popolazioni greche orientali fa del II secolo d.C. un'epoca unica e irripetibile, che vede eccellere gli esiti della ricerca e della rielaborazione della tradizione scientifica greca. Siamo all'epoca del principato adottivo, che assume al tempo di Antonino Pio e Marco Aurelio tratti marcatamente filo-ellenizzanti.

Non sarebbe infondato affermare che il conseguimento di chiara fama e di esiti culturalmente significativi era consentito soprattutto a chi avesse la cittadinanza (*civilitas*) romana o comunque ottenesse dalle autorità imperiali condizioni privilegiate, quale l'*immunitas* dai doveri sociali e fiscali, consentita specialmente a intellettuali di 'straordinaria dottrina' secondo il rescritto di Antonino Pio del 140 d.C.¹⁵

Trovano infatti il massimo compimento di elaborazione e di esegesi dei testi precedenti almeno due grandi ambiti della scienza ellenistica: la medicina, con Galeno, commentatore di Ippocrate (e di Platone) e l'astronomia, con Tolomeo (sul fondamento dei precedenti sistemi astronomici, in specie di quello di Ipparco). Di Galeno conosciamo gli strettissimi rapporti con la corte imperiale: non c'è alcun dubbio che le relazioni personali e il credito di cui godeva a Roma ebbero una notevole importanza nella divulgazione e nello sviluppo della sua attività scientifica. Per questo Vegetti ritiene probabile che godesse almeno dell'*immunitas*, e che, se pure non godeva della cittadinanza romana, come per lo più si ritiene,¹⁶ vi avesse però rinun-

¹⁵ A costoro l'*immunitas* poteva essere conferita anche al di sopra del numero massimo previsto per i diversi *municipia*, cinque, o sette, o dieci, mentre per la città di Roma non era previsto un tetto massimo. Sul rescritto di Antonino Pio del 140 cfr. Nutton 1988, cap. IV.

¹⁶ Schlange-Schöningen 2003, 45-60: «Galen ein Römischer Bürger?»; Boudon-Millot 2012, 24-25. Il parere tendenzialmente negativo degli studiosi si basa *e silentio* sul fatto che di Galeno non siano noti con sufficiente autorevolezza i *tria nomina*. Eppure Raggi (2013, 477), indica come Publio Aelius Nicone il padre di Galeno, il che fa ritenere che abbia ricevuto la cittadinanza

ciato liberamente, per non perdere la propria cittadinanza originaria.¹⁷ D'altra parte fonti manoscritte indicate da Boudon-Millot ripropongono l'ipotesi di una sua cittadinanza romana, a giacché il nome *Claudius/Claudios* sarebbe attestato, prima e meglio che nei frontespizi di certe edizioni a stampa rinascimentali, in alcuni codici greci.¹⁸

Quanto a Tolomeo, ci è giunta una tradizione che lo chiama *Claudius*, attribuendogli così *nomen* romano: questo è traccia possibile, se non anzianzi probabile, di una cittadinanza romana (acquisita sotto Claudio dalla famiglia di Tolomeo): si tratterebbe di una condizione specialmente rara e favorevole fra gli abitanti dell'Egitto.¹⁹

Per citare a ulteriore riprova qualche caso notissimo e saliente, ove l'acquisizione della cittadinanza ebbe un ruolo determinante in una biografia intellettuale, si può risalire al tempo della dinastia dei Flavi: Epitteto, il famoso schiavo filosofo, era stato liberato, e con ciò reso cittadino romano, da un liberto di Claudio, Epafrodito, che era egli stesso cittadino romano e portava anzi *praenomen* e *nomen* dell'imperatore, Tiberius Claudius. Solo dopo l'ottenimento della cittadinanza, Epitteto aprì la sua scuola di filosofia, e ciò appare una conferma indiretta dell'importanza di tale acquisizione..

da Adriano; ciò farebbe supporre come probabile che il figlio sia cittadino con gli stessi *praenomen* e *nomen*. Cfr. tuttavia la nota 16 qui oltre.

¹⁷ Vegetti, Manuli 1989, 396.

¹⁸ Boudon, Millot 2012, 289 n 47 con riferimento ai codici greci Philipps 1524 e Vlatadon 14, entrambi del XV secolo.

¹⁹ L'interesse della *tabula* studiata da Migliario 1999 è specialmente accresciuto dalla collocazione geografica. Sui documenti che indicano come nel I e nel II secolo alla quasi totalità degli abitanti della provincia d'Egitto fosse interdetta ogni via di accesso alla *civitas* Romana, cfr. Marotta 2009, 73, 61 («In Egitto [...] l'accesso alla *civitas* Romana della popolazione autoctona di questa provincia fu ostacolato anche sul piano normativo»). Ciò conferma che i greci (originari o ellenizzati) di Egitto, quale l'astronomo Tolomeo dovette essere, costituiscono una *élite* privilegiata non solo in tutta l'epoca ellenistica, ma anche in età romana (cfr. n. 3 qui *supra*) sfuggendo al generale e specialissimo divieto di inclusione in cittadinanza che vigeva specificamente per i sudditi di questa provincia.

Questi tre esempi portano peraltro alla ribalta il *nomen* dell'imperatore Claudio. Non solo infatti nel caso del liberto di Claudio, ma anche quanto alla famiglia dell'astronomo Tolomeo, l'ipotesi più probabile è che tale cittadinanza fosse stata attribuita nel corso del I secolo proprio da Claudio. Ciò varrebbe anche per Galeno, qualora fosse stato cittadino romano come *Claudius*.

La prodigalità di Claudio in materia di cittadinanza si accorda in effetti con la satira di Seneca nell'*Apokolokyntosis*, cap. 3: la Parca, cui Mercurio ingiunge di far finalmente morire il principe Claudio, prova a protestare: la Parca vorrebbe infatti

lasciare Claudio in vita ancora un pochetto, finché non avesse regalato la cittadinanza a quei pochi che non l'hanno ancora: aveva infatti deciso di vedere tutti togati: Greci, Galli, Ispani, Britanni...²⁰

Come si vede, la concessione della cittadinanza non riguardava solo i greci. È noto il caso di Paolo di Tarso, ebreo osservante ma *civis romanus* di famiglia. In quanto tale egli poté fondare la prima comunità cristiana in Occidente. I Giudei infatti non poterono processarlo in Gerusalemme. Fu condotto a Roma con le cautele e le guarentigie che gli spettavano: non poteva infatti essere né crocifisso, né condannato a pene infamanti, quali per esempio la pubblica fustigazione o la *damnatio ad bestias*. A Roma restò due anni in libertà vigilata, praticando un intenso proselitismo.²¹

Casi come questi si devono studiare uno per uno perché non ne esiste una documentazione complessiva e sistematica. Concorrono, ciascuno in modo diverso, a inquadrare storicamente il nostro caso di studio, cioè la vicenda familiare di Alessandro.

²⁰ *Sed Clotho «ego mehercules» inquit «pusillum temporis adicere illi volebam, dum hos pauculos, qui supersunt, civitate donaret (constituerat enim omnes Graecos, Gallos, Hispanos, Britannos togatos videre)»*. Ringrazio Elvira Migliario e Anselmo Baroni per avermi ricordato il passo di Seneca.

²¹ Sul caso di Saul, ovvero Paulo, cfr. infatti *infra*, l'Appendice a questo contributo (§ 11.1).

6. *Alessandro, civis romanus, filosofo e figlio di filosofo: i dati dell'epigrafe*

Nel reperto della zona di Afrodisia, padre e figlio, entrambi Titus Aurelius Alexander, portano *praenomen* e *nomen* dell'imperatore Antonino Pio, a suo tempo impegnato nelle campagne militari. Questi era stato proconsole in Asia fra il 133 e il 136, quando portava il nome di Titus Aurelius Fulvus,²² prima cioè della sua adozione imperiale. Poiché il *floruit* di Alessandro va collocato intorno al 200 d.C., cioè 65 anni dopo, è verosimile che l'avesse acquisito non il padre di Alessandro, come altri hanno scritto, ma il nonno. Già dunque il padre di Alessandro lavorò come filosofo in condizione privilegiata, così come suo figlio. L'epigrafe ci ha anche indicato il mestiere del padre, filosofo – dunque Alessandro, si può dire, fu figlio d'arte.

Data la rilevanza del caso, si pone dunque la questione, di come si possano mettere in relazione siffatti elementi caratterizzanti della sua biografia con la sua attività di filosofo e di commentatore di Aristotele; e di come da questo reperto si possa trarre una più precisa informazione sulla storia della tradizione aristotelica, la cui componente di età romana, brillantemente discussa da Barnes, presenta a tutt'oggi, si può dire, meno luci che ombre – specie se per 'luce' intendiamo gli elementi fattuali, ancorati nella tradizione filosofica e nella storia sociale e politica del tempo.

In questa prospettiva, è utile tornare sul passo biografico unico che ci è trasmesso giunto dalla trasmissione greca di Alessandro.

²² Il futuro imperatore si chiamava, per esteso, *Titus Aurelius Fulvus Boionius Arrius Antoninus* (portando così i *tria nomina* del nonno *Titus Aurelius Fulvus*, console nell'89 d.C., mentre gli altri tre nomi gli erano propri da parte di madre, donde pure poteva vantare un'ascendenza illustre, avendo avuto un nonno, Arrio Antonino, due volte console, nel 69 e nel 97 – mentre 'Boionius' veniva dall'altro nonno materno.

7. *L'investitura istituzionale di Alessandro nella dedica del De fato* (p. 164.3-6 Bruns)

Sarebbe stato nei miei voti, o grandissimi imperatori Severo e Antonino, vedervi per rivolgervi la parola e manifestarvi di persona la mia riconoscenza per tutte le molte volte che ho ricevuto benefici da voi: sempre infatti mi avete dato quanto vi chiedevo, *insieme all'attestazione del mio diritto ad essere esaudito in quel genere di richieste*.²³

Con queste parole di dedica si apre un testo di Alessandro che è uno dei più importanti nell'ambito della filosofia pratica di età romana, il trattato *De fato*, ovvero, traducendo il titolo per esteso, *Sul destino e su ciò che è in nostro potere, dedicato agli Imperatori* di Alessandro di Afrodisia (περὶ εἰμαρμένης καὶ τοῦ ἐφ' ἡμῖν πρὸς τοὺς αὐτοκράτορας²⁴), spesso indicato con il titolo latino, *De fato*.

Il *De fato* è importante. La filosofia pratica aristotelica incontra la nozione romana di responsabilità giuridica, cui nella dedica stessa Alessandro potrebbe riferirsi in senso lato,²⁵ non

²³ Cito dall'esordio del *De fato*, ove Alessandro dedica il trattato agli Imperatori Settimio Severo e Antonino, detto Caracalla, suo figlio e coreggente. La dicitura qui in corsivo μετὰ μαρτυρίας ... δίκαιος εἶναι τυγχάνειν τοιαῦτα αἰτούμενος, è afflitta da una corruzione testuale, come segnala la *crux philologorum* nell'edizione di Bruns 1892, 164, 3-6. La corruzione è forse modica: dopo μαρτυρίας, nel ms. Ven. gr. 258 (668), f. 221v2, si legge ἦς, espunto da Bruns, che Thillet 1984 emenda in <τοιαύτ>ης seguendo Moerbeke *tali*, senza che il senso probabile sia compromesso.

²⁴ Fra le traduzioni moderne, si segnalano quelle italiane di Natali 1996, 2009, e di Magris 1995, quella inglese di Sharples 1983, che aprì la strada all'intera serie di traduzioni inglesi dai commentatori aristotelici, quella francese di Thillet 1984 e quella spagnola di Salles, Molina Ayala 2009, le quali tutte, corredate da ampio commento, mostrano la rilevanza del tema per la storiografia filosofia attuale. Molte più indicazioni bibliografiche si troveranno fra breve in Fazzo, Gili (in corso di pubblicazione).

²⁵ Ivi infatti Alessandro afferma che l'estensione dell'ambito di interesse di questo tema è enorme e non secondo a nessuno per estensione ed importanza, cfr. 164, 15ss. Significativamente, Alessandro invita gli *imperatores* a scrivergli liberamente qualora desiderino ulteriori approfondimenti su un tema così controverso, importante e difficile, cfr. 165, 9-12. Se si potesse rite-

mancò di produrre un esito inedito. Questo trattato affronta, per la prima volta in questi termini, quello che più tardi sarà chiamato il problema del libero arbitrio. Nella dedica agli imperatori, Alessandro ne enfatizza la rilevanza politica, oltre che etica: essa infatti pertiene alle radici stesse del diritto, e del diritto romano in particolare, nella misura in cui esso presuppone il concetto di personale responsabilità, dunque di scelta in qualche modo libera.

Il *De fato* è d'altronde, l'unico trattato di Alessandro che comporti una simile dedica. Questo ne fa un documento di valore storico unico. La frase ora in esame è riconosciuta come importantissima, con speciale riferimento all'allocuzione, che essa contiene, diretta a Settimio Severo e ad Antonino, il figlio di Settimio e futuro imperatore, più noto come Caracalla. Dice: «... o grandissimi imperatori Severo e Antonino...».

Ivi infatti Alessandro di Afrodizia, filosofo aristotelico si rivolge agli imperatori Settimio Severo e Antonino, suo figlio e coreggente. Così, questa allocuzione costituisce il cardine e anzi l'elemento quasi unico della datazione di un pensatore, Alessandro, altrove pressoché muto quanto alle proprie personali vicende (almeno nelle opere di più sicura attribuzione).

Se non ci fosse questa frase del *De fato*, non avremmo alcun appiglio cronologico per datare con sicurezza, né questo trattato, né l'attività di Alessandro, e della scuola di Afrodizia della quale Alessandro è l'espressione più rappresentativa. Così, con un riferimento cronologico solido e assoluto all'impero di Settimio Severo (193-211), questa dedica ancora infatti alla linea del

nere che Alessandro abbia approfondito il tema etico della responsabilità morale confrontandosi con aspetti della cultura giuridica romana, si potrebbe forse annoverare anche questo fra i casi di 'acculturazione inversa' – dalla cultura romana su quella greca, detta così perché si va a rovesciare la formula oraziana (già retoricamente strutturata come capovolgimento e come una sorta di ossimoro) *Graecia capta ferum victorem cepit*. Mi riferisco qui, sia nei concetti sia nella terminologia, agli atti del convegno a cura di Franchi, Proietti 2012, con introduzione di E. Migliario.

tempo l'attività dell'esegeta di Afrodizia, il cui *floruit* si va conseguentemente a collocare intorno al 200 d.C.²⁶

Per questo, la dedica del *De fato ad imperatores* è ben nota.

8. *Interrogativi aperti sul senso della dedica del De fato*

Eppure, alcune sue implicazioni sono ancora da esplorare, specie in relazione al tema di questo volume. Mi riferisco alle parole messe in corsivo, che non sono prive di qualcosa di sorprendente:

mi avete sempre dato *tutto quanto* vi chiedevo, insieme all'attestazione del mio diritto ad essere esaudito in quel genere di richieste.

Come si vede, Alessandro attesta di aver ricevuto dagli imperatori molti e ripetuti benefici, ogni qualvolta abbia avanzato una richiesta, ogni volta accompagnato, si direbbe – l'espressione è un poco opaca, e il testo dei codici danneggiato – da una *μαρτυρία*, un'attestazione di eleggibilità, per così dire, a godere di un determinato beneficio, del genere di quello che egli richiedeva.

Il testo, in questa forma, è allusivo. È da interpretare.²⁷ Quali specifiche condizioni di possibilità consentono ad Alessandro di Afrodizia di essere il primo esegeta i cui commenti continui siano trasmessi fino a noi? Essi sono usati ancora oggi, direttamente, per meglio accedere e capire il senso delle opere dello Stagirita, sia nei dettagli, sia nell'insieme.

Sembra che la congiuntura storica abbia un peso specifico. A quanto Alessandro scrive nella dedica del *De fato*, rapporti così particolari e individuali della sua famiglia con il principato ro-

²⁶ Non manca nemmeno la materia per discutere sui dettagli, se sia possibile o no che la dedica sia stata composta dopo il 209, quando Settimio associò all'impero anche l'altro figlio Geta, poi eliminato prontamente dal fratello Caracalla al momento della successione.

²⁷ Peraltro, la frase in esame, la subordinata in specie, *μετὰ μαρτυρίας ... δίκαιος εἶναι τυγχάνειν τοιαῦτα αἰτούμενος* pone anche un problema testuale, cfr. *supra* n. 17.

mano non mancarono di favorire la sua attività di maestro aristotelico. Alla luce degli studi più recenti, d'altra parte, sembra che, proprio grazie dopo questa attività esegetica di Alessandro e della scuola di Afrodisia si manifesti compiuta l'evoluzione sistematica del corpus aristotelico. Alessandro non fu certamente l'unico a lavorare, ma ne è protagonista indiscusso, almeno secondo le fonti superstiti.

Siamo di fronte a un movimento epocale. L'opera di Alessandro, in altre parole, è fase centrale della controversa storia della costituzione, e per così dire dell'emergenza (*Entstehungsgeschichte* come un secolo fa la si sarebbe chiamata) del corpus aristotelico in età romana imperiale. Nel II secolo d.C., vediamo finalmente costituito il corpus aristotelico che noi conosciamo. La prima vera enciclopedia dei saperi trova a quest'epoca la sua organizzazione definitiva.²⁸

Vediamo in effetti che Alessandro di Afrodisia è il primo esegeta sistematico i cui commenti continui siano giunti direttamente a noi: sono usati ancora oggi per meglio accedere e capire il senso delle opere dello Stagirita, sia nei dettagli, sia nell'insieme. Con Alessandro giunge al massimo compimento una tradizione esegetica durata secoli, che consegna per la prima volta alla posterità un *corpus* aristotelico compiuto e strutturato, contestualmente a corrispettivi commenti continui che resteranno il riferimento interpretativo fondamentale per la tradizione a venire. Grazie a questo movimento di riorganizzazione interna

²⁸ In particolare, gli studi recenti, che altrove ho presentato, comportano proposte nuove e in parte inedite, per quanto riguarda la *Metafisica*: questa, sia detto in generale, è il caso forse più studiato, sia per il suo interesse intrinseco, sia perché sussiste al riguardo una qualche documentazione delle fasi intermedie, che sono a loro volta oggetto di studio. Si è potuto precisare, rispetto a una vulgata parzialmente congetturale, che in realtà, prima dell'epoca di Alessandro non è adeguatamente attestata l'esistenza della *Metafisica* come ancora oggi la intendiamo, in quattordici libri indicati dalle prime tredici lettere dell'alfabeto greco (con due libri *Alpha*, il *maior*, o *Alpha* detto *simpliciter*, e il *minor*). Essa invece è compiutamente attestata in Alessandro di Afrodisia, secondo quanto argomentiamo in Fazzo, Zonta 2016, Fazzo 2018, Fazzo 2012.

del *corpus*, Aristotele poté diventare il ‘filosofo’ per eccellenza, per la tradizione scolastica, prima orientale,²⁹ poi occidentale, fino ad ancora un millennio più tardi. Di qui l’interesse di approfondire questi interrogativi.

Sarebbe dunque sorprendente che disponibilità materiale ed economica non avesse alcun ruolo nell’opera degli aristotelici del II secolo d.C., che Alessandro riassume e porta a compimento. Ciò vale a maggior ragione per la vicinanza almeno istituzionale con i principi.

Come mai Alessandro poteva rivolgersi, e dire di essersi già in passato rivolto direttamente agli imperatori? Come cittadino romano, indubbiamente, e come cittadino in condizione speciale e privilegiata.

Quale fu il beneficio, o i benefici che Alessandro chiese, e ottenne? Quale richiesta di Alessandro fu esaudita, o anzi quali richieste? Potrebbe esser più d’una, visto che l’espressione che egli usa si riferisce a una pluralità di benefici richiesti e ottenuti. E d’altra parte, donde ebbe, la scuola di Alessandro, una tale disponibilità di testi aristotelici, da poter reindirizzare l’intera storia della recezione in modo finalmente compiuto e sistematico? Forse i benefici dei quali Alessandro si ricorda riguardano proprio le condizioni di lavoro? In parte sicuramente sì: come dice più oltre nella dedica del *De fato*: «Io sono a capo della scuola filosofica di Aristotele, essendo stato proclamato professore per vostra attestazione».³⁰

Si riferisce indubbiamente alle cattedre imperiali di filosofia. Ma perché tutto questo riguarda un filosofo di Asia minore? Ha un qualche ruolo la sua città, Afrodisia?

La sua città stessa deve aver avuto un ruolo, in effetti. come vedremo.

²⁹ Sul ruolo di Alessandro nella tradizione araba, cfr. Fazzo 2018.

³⁰ *De fato*, 164, 13-15, cfr. *supra* n. 9.

9. *Singularità di Afrodizia, città amica e quasi 'sorella' del popolo romano: due interviste*

La stessa équipe angloamericana che ha trovato l'epigrafe di Karakasu ha lavorato per svariati decenni sul sito archeologico di Afrodizia, che è uno dei meglio conservati dell'oriente greco. Grazie agli scavi, sappiamo su questa città molto altro, e tutto ciò che sappiamo concorre a confortare l'ipotesi che l'attività della scuola aristotelica abbia trovato condizioni eccezionalmente favorevoli in Afrodizia, già nei decenni precedenti. Ivi infatti si segnala già Adrasto di Afrodizia nella prima metà del II secolo. Anche il padre di Alessandro essendo filosofo in Afrodizia fu con ogni probabilità filosofo aristotelico. Come attesta Galeno, il magistero filosofico si tramandava sovente di padre in figlio.

I reperti archeologici sono materia assai tecnica. Per ampliare il quadro, sarò felice di potermi valere della consulenza di Joyce Reynolds, archeologa e autorità somma per la sua cinquantennale esperienza negli scavi di Afrodizia, e di Valerio Marotta, la cui monografia rinnova il panorama degli studi di riferimento sulla cittadinanza romana.

9.1. Conversazione con Joyce Reynolds

Il 4 e 5 maggio 2016, ho intervistato Joyce Reynolds, archeologa nata nel 198, attiva sui resti di Afrodizia dal 1951, autrice di *Aphrodisias and Rome* (Cambridge 1982), incontrandola presso l'University Library di Cambridge dietro suggerimento di David Sedley.– è

La conversazione con Joyce Reynolds, che qui riporterò dettagliatamente, consente di inquadrare in modo quasi inedito l'attività di Alessandro, cittadino romano in Afrodizia nel II secolo d.C., considerando a quel tempo e in quel contesto la privilegiata condizione politica e sociale degli abitanti di Afrodizia. Questi adottarono un atteggiamento estremamente collaborativo nei confronti delle autorità imperiali romane, come emerge dagli studi archeologici.

Dice infatti a questo riguardo Joyce Reynolds:

Gli abitanti del mondo mediorientale, e in specie di Afrodizia, rispettavano il ruolo e il prestigio di Roma, e nella maggior parte dei casi lo consideravano come una forma di protezione da altri conquistatori.

Roma d'altronde cercava di espandere il proprio potere in Asia minore senza necessariamente sobbarcarsi l'onere della pubblica amministrazione, specie là dove poteva confidare una collaborazione volontaria.

Non si può dire con sicurezza quando la città di Afrodizia abbia cominciato a chiamarsi così: non da sempre, a quanto pare; ma gli archeologi discordano sulla data e il modo in cui la città si è sviluppata.

Sappiamo però che nel 39 a.C. la relazione con Roma, che pure esisteva già prima, diventa formale. Il culto di Venere/Afrodite diventa un punto di incontro. La famiglia di Giulio Cesare si proclamava discendente di Venere, come *gens* romana – la *gens Julia*, di origini albane, secondo la tradizione proveniva da Troia, in quanto aveva per eroe eponimo Iulo: Iulo è il secondo nome di Ascanio, figlio di Enea, figlio a sua volta di Venere. Ottaviano Augusto, che, in seguito all'adozione da parte di Giulio Cesare, aveva preso da Cesare i *tria nomina*, fu così integrato nella *gens Julia*; egli poté dunque servirsi di questo strumento di propaganda per rinforzare il suo credito in Oriente. Ma già per primo Marco Antonio, durante le campagne in oriente, aveva rinforzato la relazione fra Roma e Afrodizia, concedendo alla città determinati privilegi (in specie, pare, con il diritto di *asylum*, forse inizialmente concesso al solo tempio di Afrodite).

In concomitanza, Roma usava una *Roman connection* con Venere per rinforzare la sua autorità nell'impero. Poco più tardi, con l'*Eneide* di Virgilio questa connessione viene consacrata come versione ufficiale del mito: Virgilio fa discendere la stirpe latina da Afrodite, tramite Enea. Per questo non è strano ciò che si legge nelle lettere inviate dal senato romano ai cittadini di Afrodizia, che sono conservate in forma di epigrafe sul cosiddetto 'Muro dell'Archivio' (*Archive Wall*) in Afrodizia: Romani ed Afrodisiensi sono affratellati dalla comune progenitrice Venere /Afrodite.

Una questione che si pone è quella della disponibilità libraria ad Afrodizia. Potevano venire libri ad Afrodizia da Rodi? Non ci sono documenti specifici. Sappiamo che Rodi fu distrutta; ma ciò non necessariamente significa che fosse distrutta ogni parte di ogni edificio, e dunque potevano esserci ancora libri. Il fatto è che comunque l'area di Rodi e di Afrodizia era controllata da Roma, che vi estendeva la sua influenza già in precedenza. La relazione privilegiata che si sviluppò fra Roma e Afrodizia riduceva di fatto l'influenza e l'autorità di Rodi nell'area.

L'ultima parte di questa intervista riguarda, come si vede, il patrimonio librario. Joyce Reynolds risponde così a mie specifiche domande, volte a capire come sia stato possibile ad Afrodisia progredire nello studio del *corpus* di Aristotele: ciò infatti presuppone la disponibilità di libri, e in specie di testi aristotelici. Ora, la testimonianza antica di una tale disponibilità in quell'area riguarda piuttosto la vicina città di Rodi, in particolare nel I sec. a.C., entro il tempo di Andronico. Forse, in mancanza di testimonianze dirette, si può liberamente ipotizzare che i Romani, pur volendo punire Rodi, avessero distrutto e incendiato solo parti della città, ma non tutte; che pertanto a Rodi si fossero salvati dei libri; e che alcuni di quei libri fossero stati disponibili agli aristotelici di Afrodisia, grazie anche a un rapporto privilegiato fra Afrodisia e Roma. L'ipotesi, che non ha supporto diretto, si può configurare come una possibile interpretazione del passo del *De fato* di Alessandro di Afrodisia qui sopra esaminato (164.3-6), che allude a non meglio precisati benefici elargiti dai principi, oltre alla nomina ufficiale di Alessandro sulla cattedra ateniese di filosofia aristotelica.

In ogni caso, si deve presupporre in Afrodisia una significativa disponibilità di testi dei classici, quale condizione necessaria dell'operato di Alessandro di Afrodisia e di altri intellettuali attivi in questa città nel II secolo. Di datazione più incerta, vale tuttavia come caso parallelo la considerevole cultura classica dimostrata da Caritone di Afrodisia, autore del romanzo *Cherea e Calliroe*. Nel nostro ambito, nel corso del II secolo, pensiamo invece al precedente peripatetico Adrasto, che scrisse *Sull'ordine dei trattati aristotelici*. Egli mostra di conoscerne uno stato di organizzazione notevolmente arretrato rispetto a quello che divenne poi canonico.³¹ Lo stato più arretrato, e dunque intermedio, potrebbe esser associato all'eredità di Andronico di Rodi. Tutto questo è terreno di ipotesi aperte, che dovranno ancora essere esplorate negli studi a venire, tenendo conto anche delle relazioni privilegiate con i principi di Alessandro di Afrodisia, esegeta aristotelico e cittadino romano.

³¹ Cfr. *Simpl. In Phys.*, CAG 10, p. 4.11-16.

9.2. Conversazione con Valerio Marotta

La conversazione con Valerio Marotta (*per litteras*) evidenzia ulteriormente come Afrodisia avesse con Roma relazioni specialissime e privilegiate: ἐλευθερία ed esenzione dall'*imperium* – il che avvicina gli abitanti della città allo statuto e alle gaurentigie proprie dei cittadini romani.

Afrodisia era una città estranea al τύπος τῆς ἐπαρχείας (*forma provinciae*): pertanto formalmente sottratta, al pari di Atene, di Sparta o di Rodi (*provinciae* di Achaia e d'Asia), all'*imperium populi Romani*. Ciò significa, per esempio, che un governatore (il *proconsul Asiae*) non avrebbe potuto entrare nei loro territori in assenza di una specifica richiesta delle πόλεις e l'autorizzazione imperiale. Lo stesso Adriano, quando soggiornava ad Atene, non assumeva, nella sua titolatura ufficiale, il titolo di *proconsul* (così fece, per esempio, alla luce di alcuni diplomata militari, nel 129 d.C.). La condizione di queste città libere era, dunque, estremamente privilegiata, dal momento che esse godevano anche di una piena autonomia. Ciò non significa, ovviamente, che il rispetto formale della loro ἐλευθερία non le subordinasse di fatto al potere imperiale. Anche Rodi è stata una polis privilegiata, ma nel corso del I secolo d.C. (in particolar modo al tempo di Claudio) fu punita, per qualche tempo, assoggettandola al governo del proconsole d'Asia. La famiglia di Alessandro ha ottenuto la *cittadinanza* [135-136 AD] appena dopo una generazione di quella di Elio Aristide, che tesse della cittadinanza romana il famoso elogio (in *Elogio di Roma*, 59-61), quando gran parte degli abitanti dell'Asia (il 90% secondo Holtheide) era ancora di condizione peregrina. Ciò significa, verosimilmente, che essa era compiutamente integrata nell'aristocrazia di Afrodisia. Nonostante l'accrescersi del numero complessivo dei *cives Romani*, questa condizione era, ancora nel II secolo, un ambito riconoscimento. (È sufficiente ricordare la supplica dei coloni del *saltus Burunitanus*, ovvero *Africa proconsularis*, per rendersene conto: questi coloni, che definivano se stessi *homines rustici tenues*, in quanto *cives Romani* rivendicarono i loro diritti di cittadini contro gli abusi compiuti dal procurator di questo latifondo imperiale.) Afrodisia godeva insomma di una condizione particolarmente privilegiata; i contatti con Roma erano estremamente frequenti, come emerge, del resto, dalle iscrizioni restituiteci dal cosiddetto muro dell'Archivio. Le condizioni di lavoro (disponibilità di ricche biblioteche) erano probabilmente migliori, sul piano generale, a Pergamo, ad Alessandria o ad Atene, per non parlare di Roma. Ma, in concreto (per come la vedo io), quel che contava era la disponibilità economica di ciascuno. È

possibile che la famiglia di Alessandro intrattenesse amicizie o rapporti di parentela con personaggi asiani di rango equestre o, addirittura, senatorio (i senatori di origine asiana erano già estremamente numerosi nel II secolo d.C.: vd. Helmut Halfmann, *Die Senatoren aus dem östlichen Teil des Imperium Romanum bis zum Ende des 2. Jahrhunderts n. Chr.*). Ritornando alla cittadinanza, è opportuno tener presente che, da quel che emerge da Plin. *min. ep.* 10.96 e 10.97 e da Eus. *H.E.* V.1ss., la condizione di *civis* garantiva una condizione privilegiata rispetto agli altri. Afrodisia godeva di piena autonomia: la condizione di Alessandro e della sua famiglia era doppiamente privilegiata, dal momento che, come ho già segnalato in precedenza, entro certi ambiti i suoi *politai* godevano d'ampie guarentigie giurisdizionali.

10. *Conclusion*

Si è qui presentato il caso di studio di un filosofo che è cittadino romano, e figlio di un altro filosofo, egli stesso cittadino romano nativo, probabilmente, ad Afrodisia in Caria, città non secondaria a nessuno nei privilegi ovvero guarentigie di cui godeva da parte dell'amministrazione romana. Lo *status* di Alessandro risulta dunque doppiamente privilegiato, sia come *civis romanus* sia come abitante di Afrodisia. Ciò conferma l'impatto della cittadinanza romana sulla storia culturale in oriente, e anche specificamente sulla tradizione filosofica.

Un nesso forte infatti emerge fra la storia del testo e la tradizione esegetica, in specie risulta che la prima fonte antica a descrivere una *Metafisica* e un corpus complessivamente costruito quali noi li conosciamo è Alessandro, il suo principale commentatore greco.

Il processo fu avviato indubbiamente dalla riscoperta del materiale librario a seguito della conquista romana di Atene (presa di Silla, 86 a.C.). L'edizione del *corpus* aristotelico si perfezionò poi gradualmente, grazie anche a nuovi incentivi materiali e istituzionali, un epicentro dei quali fu probabilmente Afrodisia. Di qui l'interesse dell'interazione con l'archeologia. Il ruolo culturale di Afrodisia è stato infatti raramente valorizzato nei secoli scorsi, mentre ora attira l'attenzione crescente degli archeologi e degli storici del pensiero, proprio perché le sue strette

relazioni con Roma ne fecero un centro significativo dal punto di vista monumentale e culturale.

Certo, il processo di edizione del *corpus* non si compie dal nulla, né direttamente a partire dal lascito aristotelico: Alessandro porta probabilmente a compimento un lungo processo di riordino già avviato ad Afrodisia in epoca precedente, e cominciato almeno nel I sec. a.C., come attestano le testimonianze relative ad Andronico di Rodi.

Possiamo fare caso alla collocazione geografica di Andronico e, anche in questo caso, al rapporto con l'amministrazione imperiale romana. Infatti Rodi ebbe prima di Afrodisia le stesse guarentigie che stiamo osservando e che ci interessano per Afrodisia, guarentigie che poi temporaneamente perse in età imperiale quando fu deciso di sminuirne l'influenza. La ragione per la punizione di Rodi nel 44 d.C. Claudio fu l'affronto fatto dagli abitanti ad alcuni *cives* romani, dei quali i Rodiesi non avevano rispettato lo statuto privilegiato.³² A più riprese, probabilmente, i provvedimenti presi contro Rodi tornarono favorevoli proprio alla libera città di Afrodisia, come la conversazione con Joyce Reynolds ci ha ricordato.

11. *Appendice: rinvio a due casi di studio*

11.1. Il caso di Paolo di Tarso

Un caso parallelo in parte, di singolare interesse, fu nel I secolo quello dell'apostolo Paolo (I d.C.), raccontato nelle sue stesse *Lettere* e negli *Atti degli apostoli*. Si tratta di un caso complesso, già considerevolmente studiato, che vorrei però rievocare sommariamente, quale termine di paragone per il nostro caso di studio.

Come giudeo praticante, Paolo non esibì mai i *tria nomina*; chiamò tuttavia se stesso Paolo (così nelle *Lettere* e negli *Atti*

³² «I Rodiesi vennero privati della loro *eleutheria* perché avevano impalato alcuni Romani» (Dione Storie 60, 24, 4, cfr. Marotta 2009, 38s.)

degli Apostoli, che ne raccontano i viaggi e le vicende), quando il nome ebraico era Saul

Fu condotto da Gerusalemme a Roma per esser processato con le guarentigie che competevano a un cittadino. Restò in attesa due anni in regime di *custodia militaris*, ma libero di predicare:

Paolo trascorse due anni interi nella casa che aveva preso in affitto e accoglieva tutti quelli che venivano da lui, annunciando il regno di Dio e insegnando le cose riguardanti il Signore Gesù Cristo con tutta franchezza e senza impedimento (At. 28, 30-31).

Un trattamento così rispettoso era l'espressione delle guarentigie di cui Paolo godeva come cittadino romano. Tale per nascita egli in effetti si dice, facendone cenno più volte nei suoi scritti, e sue vicende raccontate negli *Atti* e nelle *Lettere* lo comprovano come pressoché certo. Da questo si deduce che, come già osservato sopra, Paolo non avrebbe dovuto esser mai flagellato o sottoposto ad altri supplizi in modo infamante e pubblico (δημοσίᾳ). C'era, a vietarlo, l'antica *Lex Porcia de tergo civium*³³, ripresa più tardi dalla *Lex Iulia de vi publica et privata* (17 a.C.). Questo divieto non veniva sempre osservato, a quanto risulta anche da ciò che Paolo stesso dice.³⁴ Nondimeno è chiaro che, anche come protocristiano, si trovò in condizione diversa da quella di un non cittadino.³⁵ Subì infine il martirio, ma non in pubblico: Clemente I, vescovo di Roma fra il 92 e il 97, dice che

³³ Livio, *Ab urbe condita* 10.9.4. Tale *Lex Porcia* viene talora attribuita a M. Porcio Catone il Censore, 195 a.C. ca.; è ricordata da Montesquieu, *De l'esprit des Lois*, l. VI cap. XI.

³⁴ *Atti* 16; 37, 2. *Corinzi* 11.23-25, a proposito di una sua flagellazione in pubblico (δημοσίᾳ).

³⁵ Per un'informazione sulle fonti antiche relative a Paolo di Tarso si può ancora vedere Balboni 1968, D. Balboni, v. *Paolo, apostolo, santo, martire*, in *Bibliotheca Sanctorum*, vol. X, Citta Nuova Editrice, Roma 1968, col. 164-212, in part. 165s., 182s. Per una sintesi dello stato dell'arte in epoca recente, Marotta 2009, 58s.

Paolo subì il martirio davanti ai Governatori. Questo può motivare l'incertezza sulla circostanza della sua morte.³⁶

Ciò che qui per noi è specialmente interessante è l'impatto storico della predicazione di Paolo a Roma, dove egli si trovava in regime di rispettosa custodia. Così, la cittadinanza ebbe un ruolo decisivo nella storia del cristianesimo delle origini, in quanto consentì la formazione della prima comunità in Occidente.

Poiché Paolo non usa mai i suoi *tria nomina*, non sappiamo quali furono né pertanto come e da chi la sua famiglia ottenne il privilegio della cittadinanza. Significativamente, però, nelle *Lettere*, ove parla in prima persona, egli chiama se stesso Paolo, nome romano, e non Saul.

Non si dirà che la cittadinanza fu la causa ma favorì le condizioni di possibilità del propagarsi del messaggio apostolico in tutto l'impero, ovvero quella che si considerava l'οἰκουμένη. Nella prospettiva dell'evangelista Luca, che redige la biografia di Paolo di Tarso negli Atti degli Apostoli, appare provvidenziale la cittadinanza romana di Paolo, condizione di possibilità e anzi fattore determinante della fondazione della prima comunità cristiana a Roma. Paolo infatti, convertito al cristianesimo, attivo nel proselitismo e nell'apostolato, quando si trovò sotto accusa presso il sinedrion di Gerusalemme chiese e ottenne di essere processato non a Gerusalemme ma a Roma; ivi trasportato con quel riguardo che tale suo statuto comportava, poté a Roma prendere un'abitazione in affitto; lì custodito, non poteva allontanarsi ma poté ricevere discepoli e per loro tramite organizzare la prima chiesa locale (At. 27-28). In questo caso dunque la cittadinanza romana di un singolo individuo poté avere una straordinaria ricaduta storico culturale.

³⁶ Solo dal tempo di Eusebio di Cesarea (III-IV sec.) troviamo la tradizione che vuole che fosse decapitato – il che peraltro può accordarsi con le fonti che abbiamo citato,

11.2. Il caso trentino: la *Tabula Clesiana*³⁷

Il caso sopra rievocato del poeta Archia, e della orazione ciceroniana *Pro Archia*, ci ricorda che la cittadinanza romana non era un bene facilmente elargito. Chi avesse cercato di usurparla, veniva legalmente perseguito.

Spicca, quale eccezione che conferma la regola, il caso di studio portato in evidenza dal ritrovamento della *Tabula Clesiana*. Si tratta di una tavola bronzea, detta *clesiana* perché fu scoperta nel 1869 a Cles in Val di Non (*CIL* 5. 5050 = *ILS* 206).

La *Tabula* attesta il condono elargito nel 46 d.C. dall'imperatore Claudio agli abitanti delle valli vicine al *municipium* Trento (*Tridentum*); si riferisce in particolare agli abitanti della valle di Non (*Anauni*), della valle di Sole (*Tulliasse*) e della valle di Pejo (*Sinduni*). Questi infatti non erano titolari della cittadinanza romana, che invece era stata concessa già nel secolo precedente agli abitanti di Trento (*Tridentum*). Molti di essi non godevano a rigore nemmeno della *adtributio*. L'*adtributio* era uno statuto *pro tempore* per gli abitanti di regioni di nuova conquista, considerati allora *peregrini* in vista di una loro successiva integrazione, inizialmente nel diritto latino (*Ius Latii*), e solo successivamente nella cittadinanza romana: essi, non avendo magistrati e tribunali propri, venivano allora *adtributi* a un *municipium*, quale era da circa ottant'anni *Tridentum*. Con i *municipipes*, gli *adtributi* avevano *ius commercii*, ma non *ius conubii*. Ora gli abitanti delle valli di Non, di Sole e di Pejo, senza essere, per lo più, nemmeno *adtributi*, e senza nemmeno avere alcuna *origo* sicura (ed era attraverso l'*origo* che era possibile fare valere il diritto di cittadinanza), avevano di fatto usurpato il diritto di cittadinanza, unendosi sovente in matrimonio con i *municipipes*.

Può giovare il riferimento al testo della *Tabula*:³⁸

³⁷ Dedico questo paragrafo a mia madre Vera Grazia Dea, i cui antenati riposano in Val di Non.

³⁸ Studio e traduzione in Tozzi 2002.

Tiberio Claudio Cesare Augusto Germanico, pontefice massimo, con la sesta tribunizia potestà, acclamato *imperator* per l'undicesima volta, padre della patria, console designato per la quarta volta, dice: «...per quanto riguarda la condizione politica degli *Anauni*, dei *Tulliassi* e dei *Sinduni*, dei quali si dice il delatore abbia provato che parte era *adtributa* ai *Tridentini*, parte neppure *adtributa*, per quanto io sia consapevole che questa stirpe di uomini non ha un'origine abbastanza sicura della cittadinanza romana, tuttavia, poiché si dice che ne sia stata in possesso per lunga usurpazione e sia così profondamente unita coi *Tridentini*, che non si potrebbe separare da loro senza grave danno allo splendido municipio, permetto che per mio beneficio essi rimangano in quel diritto nel quale credettero di essere tanto più volentieri in quanto si dice che parecchi di quella stirpe militano perfino nel mio pretorio, alcuni hanno avuto il grado di ufficiale, taluni, ascritti alle decurie, esercitano a Roma la funzione di giudice. Questo beneficio accordo loro in maniera tale che quanto trattarono o fecero come (se fossero) cittadini romani o fra di loro o coi *Tridentini* o con altri ordini sia riconosciuto come legale e permetto loro di conservare quei nomi che ebbero prima come cittadini romani».³⁹

Ci si potrebbe chiedere il perché di un tale provvedimento, che appare eccezionale. Esso invero denota discernimento e attenzione da parte dell'amministrazione imperiale delle province. Claudio infatti, nel rinunciare a un atteggiamento punitivo, sembra aver tenuto in considerazione diverse ragioni: la precedente negligenza dell'amministrazione centrale, che in quel caso aveva omesso di vigilare in precedenza sui matrimoni misti fra

³⁹ «...Tiberius Claudius Caesar Augustus Germanicus pontifex maximis tribunicia potestate VI imperator XI pater patriae consul designatus IIII dicit “... quod ad condicionem Anaunorum et Tulliassium et Sindunorum pertinet quorum partem delator adtributam Tridentinis partem ne adtributam quidem arguisse dicitur tam et si animadverto non nimium firmam id genus hominum habere civitatis Romanae originem tamen cum longa usurpatione in possessionem eius fuisse dicatur et ita permixtum cum Tridentinis ut diduci ab iis sine gravi splendidi municipii iniuria non possit patior eos in eo iure in quo esse se existimaverunt permanere beneficio meo eo quidem libentius quod plerisque ex eo genere hominum etiam militare in praetorio meo dicuntur quidam vero ordines quoque duxisse non nulli collecti in decurias Romae res iudicare quod beneficium iis ita tribuo ut quaecumque tanquam cives Romani gesserunt egeruntque aut inter se aut cum Tridentinis alisque ratam esse iubeam nominaque ea quae habuerunt antea tanquam cives Romani ita habere iis permittam”».

non cittadini e cittadini romani; l'opportunità di mantenere in servizio i valenti valligiani (molti di essi erano entrati nelle coorti pretorie, alcuni erano divenuti centurioni; altri, giunti a Roma, erano iscritti nei registri dai quali si traevano i giurati per i processi⁴⁰); il giusto desiderio del principe di non infliggere a Trento, 'città splendida' (*splendidum municipium*) danni troppo gravi di ordine economico e politico.

Bibliografia

- D. Balboni, v. *Paolo, apostolo, santo, martire*, in *Bibliotheca Sanctorum*, vol. X, Citta Nuova Editrice, Roma 1968, col. 164-212.
- V. Boudon-Millot, *Galien de Pergame*, Les Belles Lettres, Paris 2012.
- I. Bruns (ed.), *Alexandri Aphrodisiensis praeter commentaria scripta minora: Quaestiones, De fato, De mixtione*, In *Commentaria in Aristotelem Graeca*, Suppl. Ar. II. 2, Reimer, Berlin, 1892.
- A. Chaniotis, *New inscriptions from Aphrodisias (1995-2001)*, «*American Journal of Archaeology*», 108 (2004), pp. 377-416.
- S. Fazzo, *Aristotelismo e antideterminismo nella vita e nell'opera di Tito Aurelio Alessandro di Afrodizia*, in S. Maso, C. Natali (eds.), *La catena delle cause. Determinismo e antideterminismo nel pensiero antico e in quello contemporaneo*, Hakkert, Amsterdam 2005, pp. 271-297.
- *The Metaphysics from Aristotle to Alexander of Aphrodisias*, «*Bulletin of the Institute of Classical Studies*», 55 (2012), pp. 51-68.

⁴⁰ Marotta 2009, 83s.

- *Alessandro di Afrodisia e il sistema aristotelico in età imperiale: stato dell'arte e prospettive di ricerca*, in F. Alesse, A. Fermani, S. Maso (eds.), *Studi su ellenismo e filosofia romana*, Collana Studi di storia della filosofia antica, 5 (2017), pp. 123-151.
- *Alexander Arabus, Studi sulla tradizione araba dell'aristotelismo greco*, prefazione di M. Rashed, Petite Plaisance, Pistoia 2018.
- *L'emergenza della Metafisica di Aristotele in età romana*, in S. Gastaldi, C. Zizza (eds.), *Da Stagira a Roma. Prospettive aristoteliche tra storia e filosofia*, ETS, Pisa 2018, pp. 155-183.
- S. Fazzo, L. Gili, *Alexander of Aphrodisias*, Oxford Bibliographies (accepted 06/10 2017).
- S. Fazzo, M. Zonta, *The first account of Aristotle's Metaphysics in fourteen books: Alexander of Aphrodisias' 'fragment Zeno'*, «Rivista di Filosofia Neo-Scolastica», 4 (2016), pp. 985-995.
- F. Fontanella, Elio Aristide, *A Roma*, traduzione e commento a cura di F. Fontanella, introduzione di P. Desideri, Edizioni della Normale, Pisa 2007.
- E. Franchi, G. Proietti (eds.), *Forme della memoria e dinamiche identitarie* (Quaderni 2), Editrice Università degli Studi di Trento, Dipartimento di Filosofia, Storia e Beni Culturali, Trento 2012.
- A. Magris, *Alessandro di Afrodisia. Il destino. Il più importante classico dell'antichità sul rapporto tra fato e libertà di scelta nella vita umana*, Ponte alle Grazie, Firenze 1995.
- V. Marotta, *La cittadinanza romana in età imperiale (secoli I-III d.C.). Una sintesi*, Giappichelli, Torino 2009.
- E. Migliario, *Gentes foederatae. Per una riconsiderazione dei rapporti romano-berberi in Mauretania Tingitana*, «Rendiconti dell'Accademia dei Lincei», ser. IX, vol. X, fasc. 3 (1999), pp. 427-457.
- *Introduzione*, in Franchi, Proietti 2012, pp. 89-90.

- T. Mommsen, *Römische Geschichte*, Bd. 5. *Die Provinzen von Caesar bis Diocletian*, Weidmann, Berlin 1885.
- C. Natali (ed.), Alessandro di Afrodizia, *Il destino*, Rusconi, Milano 1996 (ed. riv. Academia, Sankt Augustin 2009).
- V. Nutton, *From Democedes to Harvey: Studies in the History of Medicine*, Collected Studies Series, Variorum Reprints, London 1988.
- A. Raggi, *Adriano e le concessioni della cittadinanza romana nella provincia d'Asia*, «Mediterraneo antico. Economie, società, culture», 16 (2013), pp. 471-500.
- R. Salles, J. Molina Ayala, *Alejandro de Afrodizia, Sobre el Destino*, Bibliotheca Scriptorum Graecorum et Romanorum Mexicana, Mexico City 2009.
- G. Salmieri, *Theodor Mommsen e la scoperta della storia delle province romane*, in C. Letta, S. Segenni (eds.), *Roma e le sue province*, Carocci, Roma 2015 pp. 275-285.
- H. Schlange-Schöningen, *Die römische Gesellschaft bei Galen*, Berlin-New York, De Gruyter 2003.
- R.W. Sharples, *Alexander of Aphrodisias. On Fate*, Duckworth, London 1983.
- *Implications of the new Alexander of Aphrodisias inscription*, «Bulletin of the Institute of Classical Studies» 48 (2005), pp. 47-56.
- A.N. Sherwin-White, *The Roman Citizenship*, Clarendon Press, Oxford 1939, 1973².
- P. Thillet, *Alexandre d'Aphrodise. Traité du destin*, Les Belles Lettres, Paris 1984.
- M. Tozzi, *Editto di Claudio sulla cittadinanza degli Anauni. Per la storia della cittadinanza romana delle genti alpine*, Guardamagna, Varzi (Pavia) 2002.
- M. Vegetti, P. Manuli, *La medicina e l'igiene*, in E. Gabba, A. Schiavone (eds.), *Storia di Roma IV*, Einaudi, Torino 1989, pp. 402-429.

